



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE

Titolo <i>VII</i> Classe <i>4</i> Fascicolo		
N. <i>17053</i>	del <i>03/03/2011</i>	
UOR STF02	CC	RPA Cossentino

Agli Ampl.mi Presidi
Ai Manager Didattici
Alla Dott.ssa Rita Piazza
LORO SEDI

Oggetto: Conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti ai docenti

Il Senato Accademico, nella seduta del 15.02.2011, ha accolto le proposte di modifica del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti", che costituivano già oggetto di una precedente delibera del S.A. del 26.10.2010 e di una Circolare emanata dall'Area Risorse Umane – Settore Carriere Professori e Ricercatori (Prot. N. 83076, Titolo VII, Classe 4, Fascicolo 7 del 3.12.2010). Le suddette modifiche hanno l'obiettivo sia di mutare i limiti di età, imposti dal D.M. 17/2010, per l'applicazione dell'art.5bis del suddetto regolamento sia di stabilire le condizioni di affidamento diretto finalizzate a garantire la continuità didattica nel caso di docente in quiescenza.

L'affidamento di un incarico di insegnamento a docenti in quiescenza può avvenire con le due seguenti modalità:

- 1) Utilizzando l'art. 5 bis del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti" (**conferimento diretto**);
- 2) Utilizzando gli artt. 3 e 4 (per il reclutamento) e 8, 9 e 10 (per il conferimento) di tale regolamento per effettuare un **affidamento a seguito di un bando**.

In entrambi i casi devono essere rispettate le seguenti limitazioni già riportate nella citata Circolare emanata dall'Area Risorse Umane – Settore Carriere Professori e Ricercatori:

- a) **ai sensi dell'art. 25 della legge 724/94, ai Professori e ai Ricercatori che hanno cessato volontariamente dal servizio, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali**, ma che avevano tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, **non possono essere conferiti incarichi retribuiti** di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione universitaria **se non sono trascorsi cinque anni dalla cessazione di servizio**. In altri termini, ai Professori e ai Ricercatori in quiescenza per dimissioni volontarie può essere attribuito solo l'affidamento di un insegnamento con un contratto di diritto privato a titolo gratuito anche a seguito della partecipazione ad un bando (artt. 3, 4, 8, 9, 10 del Regolamento);
- b) Nel caso di **partecipazione ad un bando di affidamento per contratto**, l'incarico al professore o al ricercatore in quiescenza può essere affidato a titolo retribuito, non ritenendolo una "derivazione" del precedente rapporto di lavoro di professore o ricercatore, solo se sono trascorsi cinque anni dalla cessazione del servizio;
- c) Poiché al pensionamento per limiti d'età non si applica il divieto di cui all'art. 25 della legge 724/94, **è ammissibile il conferimento di un affidamento per contratto a titolo**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE

retribuito ai Professori e ai Ricercatori in pensione per limiti d'età, in quanto non applicabile a tale fattispecie l'art. 4 del DPR 5 giugno 1965, n. 758, norma espressamente richiamata solo per le ipotesi di pensionamento per anzianità contributiva.

Si precisa, infine, che l'art.10 del Decreto Legislativo 30.04.1997, N. 165 stabilisce una **deroga a quanto disposto nei punti a) e b) per effetto della Legge 724/94 con esplicito riferimento ai professori e ai ricercatori universitari**. Il D.Lgs. N. 165/1997 sancisce, infatti, che per coloro che accedono *<<al trattamento pensionistico successivamente al 65-esimo anno di età, ovvero al 60-esimo anno di età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia>>*.

In definitiva, **in deroga ai punti a) e b), ai Professori e ai Ricercatori che hanno cessato volontariamente dal servizio**, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali, ma che avevano tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, che hanno avuto accesso al trattamento pensionistico **dopo aver compiuto 65 anni (uomini) o 60 (donne)**, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento con un contratto di diritto privato a titolo retribuito.

Ricordo, che l'art.23 della Legge 240 del 31.12.2010, come già comunicato con Nota prot. N. 12137 del 15.02.2011, pone dei precisi limiti alla possibilità di stipulare dei contratti di insegnamento **a titolo gratuito**, nel seguito riportati:

- *<<esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi>>* (**questi requisiti sono validi sia per i contratti a titolo gratuito che oneroso**);
- *I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti;*
- *I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.*

Per quanto attiene la **procedura preliminare** per l'attribuzione dei compiti didattici, il "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti" stabilisce (art.3) che *<<A partire dall'A.A. 2011/12 al fine di garantire <<l'efficienza nell'utilizzo del personale docente>>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 544/2007 e dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al compito didattico istituzionale dei Professori deve prevedere almeno 120 ore didattica frontale per i professori a tempo pieno e ad almeno 80 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito.*

Il compito didattico istituzionale, come previsto dall'art.26 del Regolamento Didattico di Ateneo, deve essere espletato prioritariamente nei Corsi di Studio di Facoltà.

Il compito didattico istituzionale dei Professori, nel rispetto dell'art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, può essere inferiore ai limiti indicati nel precedente comma ma almeno pari a 60 ore, solo nei casi in cui i CFU attribuiti al SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati nella Facoltà di appartenenza anche facendo ricorso alla eventuale disponibilità di copertura, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, manifestata da parte di Ricercatori in servizio nella medesima Facoltà.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE

In allegato alla presente Vi trasmetto, infine, la delibera del Senato Accademico del 15.02.2011 contenente il vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti".

Distinti saluti

IL DELEGATO DEL RETTORE
ALLA DIDATTICA
Prof. Vito Ferro